



COMUNE DI LEGNARO
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LE AREE
DEDICATE ALLA SGAMBATURA DEI CANI**

Approvato con deliberazione di C.C. N. 10 del 16.02.2019

Premessa

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
2. Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
3. In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 19 Giugno 2014, Modifica della Legge Regionale 28 Dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, il cui art. 3 di modifica all'art. 18 bis, c. 3 e c. 4, riporta:
4. "I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".
6. Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle "aree di sgambatura per cani" presenti sul territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 - Principi generali della regolamentazione

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Possono usufruire di tale spazio i proprietari/detentori che posseggono uno o più cani.
3. L'Amministrazione comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno delle aree di sgambatura.
4. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso sia all'interno delle aree di sgambamento, che in ogni altro luogo.

Art. 3 - Definizioni

1. Si definiscono:

a) **area di sgambatura per cani**: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) **Proprietario/Conduuttore**: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.
2. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato.
3. Tali aree non costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su area destinata a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. L'Amministrazione provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani, nel numero massimo di 10/15 cani.
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. Per preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani), il fruitore che per primo ha avuto accesso all'area mantiene il diritto di soggiornarvi per un periodo non superiore a dieci minuti.
4. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che, anche una singola persona, possa chiedere ai proprietari già presenti di entrare; in tal caso questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un corrispondente periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente.
5. I proprietari/conduuttori dei cani che manifestino atteggiamenti di aggressività nei confronti di persone o altri cani sono tenuti ad abbandonare senza indugio l'area con il cane in propria custodia.
6. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e nell'area sia presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono, invece,

condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, fatti salvi eventuali specifici accordi da stipularsi fra le Associazioni di volontariato o privati cittadini di cui al successivo art. 8.
11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
12. È fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di munirsi di attrezzatura idonea e di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane, da depositare negli appositi contenitori presenti nell'area.
13. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita e risponderanno di eventuali danni arrecati all'area da loro stessi o dai loro cani.

Art. 7 - Apertura dell'area

1. Il Sindaco potrà stabilire, con propria ordinanza, l'orario di apertura e di chiusura di ciascuna area per lo sgambamento.
2. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 8- Accordi per la gestione delle aree

1. L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.
2. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.
3. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di polizia.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari e fatte salve, in ogni caso, le disposizioni penali in materia, comportano l'allontanamento dall'area e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.